NORME SULLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

Art. 51

Alterazione di nave o galleggiante requisiti

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a, un anno o con l'ammenda fino a L. 5000.

Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Versione in vigore dal 22 agosto 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Estremi	Legge 13 luglio 1939, n. 1154
Capo	VIII — Sanzioni penali - punizioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-requisizione-del-naviglio-mercantile/art-51-alterazione-di-nave-o-galleggiante-requisiti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it